

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 90

presentata dai Consiglieri regionali
SALARIS - TICCA - FASOLINO

il 26 marzo 2025

Norme per la salvaguardia delle manifestazioni storico-religiose-culturali e della tradizione sarda

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna possiede un patrimonio di beni culturali di inestimabile valore, che include testimonianze materiali ed immateriali uniche al mondo. In particolare le feste religiose e le tradizioni popolari costituiscono parte della storia e dell'identità di un territorio e di una comunità.

Le rievocazioni storiche ed il mantenimento delle feste e delle tradizioni, con la conservazione dei riti e dei cerimoniali più antichi, costituiscono un bagaglio culturale unico da preservare e tramandare, oltre che efficaci risorse capaci di attivare processi di sviluppo e di turismo locale extra stagionale.

L'esperienza religiosa rappresenta un fenomeno particolarmente rilevante sul piano individuale e sociale, in quanto oltre ad incidere sull'identità e sulla crescita personale incide sulla proiezione ed integrazione nella sfera sociale. Nello stesso tempo, l'attività sociale che permette la realizzazione dell'esperienza religiosa si pone come elemento propulsivo e vitale delle piccole e grandi comunità della Sardegna.

La legislazione statale ha riconosciuto il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, riconoscendo rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati in quanto parte del patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 ottobre 2024, n. 152 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale).

La presente proposta di legge intende preservare, promuovere e valorizzare le tradizioni locali aventi valore connotativo e identificativo della comunità e pertanto la Regione riconosce il valore storico culturale delle espressioni religiose cristiane cattoliche e tradizionali dell'Isola.

In particolare:

- l'articolo 1 definisce le finalità della legge;
- l'articolo 2 individua i compiti della Regione;
- l'articolo 3 contiene l'istituzione del catalogo del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna, dove sono riconosciute le processioni, i cortei e ardie a cavallo, le corse di cavalli e/o equidi (palii storici, rievocazioni di battaglie storiche, corse storiche di carnevale, mostre e fiere), i protzetos, ovvero aste in occasione dei festeggiamenti religiosi e le transumanze. Le manifestazioni che si svolgono da almeno quindici anni sono iscritte di diritto al catalogo del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna; le altre posso richiedere di essere inserite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 5;
- l'articolo 4 istituisce, presso l'assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il Comitato per la tutela del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna costituito dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che lo presiede, dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, da tre esperti nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza nella cultura e lingua sarda, nella letteratura e comunicazione orale sarda, nelle tradizioni popolari e nella cultura materiale della Sardegna, dai docenti titolari degli insegnamenti di storia delle tradizioni popolari delle Università di Cagliari e di Sassari, due membri designati dalla Conferenza episcopale sarda e due esperti designati dal Consorzio di enti o associazioni, pubblicamente riconosciuti, che conducono studi sulle tradizioni isolate;
- l'articolo 5 definisce i compiti del Comitato;
- l'articolo 6 riporta la norma finanziaria;
- l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. Al fine di promuovere e valorizzare le tradizioni locali aventi valore connotativo e identificativo della comunità, la Regione riconosce il valore storico e culturale delle espressioni religiose cristiane cattoliche e tradizionali della comunità sarda.

2. La Regione riconosce le feste religiose cristiane e della tradizione popolare sarda come parte integrante del patrimonio storico, religioso, culturale e tradizionale e ne tutela la libera espressione.

Art. 2

Compiti della Regione

1. La Regione, in accordo con le istituzioni pubbliche, religiose e i soggetti privati coinvolti, promuove il patrimonio storico, religioso e culturale attraverso l'istituzione del catalogo regionale per la conservazione degli aspetti identitari dell'evento o manifestazione, di cui all'articolo 3.

2. La Regione gestisce la promozione, tutela e valorizzazione degli eventi e manifestazioni religiose, storiche e culturali tradizionali presenti nel catalogo di cui all'articolo 3, anche attraverso forme di pubblicità destinate ai mercati nazionale ed internazionale.

Art. 3

Istituzione del catalogo del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna

1. È istituito, presso l'assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il catalogo del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna.

2. Ai sensi della presente legge, la Regione riconosce le seguenti categorie di feste re-

ligiose e/o della tradizione popolare della Sardegna:

- a) processioni;
- b) cortei e ardie a cavallo;
- c) corse di cavalli e/o equidi (palii storici, rievocazioni di battaglie storiche, corse storiche di carnevale, mostre e fiere);
- d) protzetos ovvero aste in occasione dei festeggiamenti religiosi;
- e) transumanze.

3. Le manifestazioni di cui al comma 2 che si svolgono da almeno quindici anni sono iscritte di diritto al catalogo del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna.

4. Per le manifestazioni non iscritte ai sensi del comma 3, la prima iscrizione è richiesta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 5.

5. Le manifestazioni di cui al comma 2, nelle quali sia previsto l'impiego di animali sono autorizzate dal sindaco del comune ove si svolgono. L'organizzazione dovrà attenersi al rispetto degli articoli 18 e 25 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dovrà essere garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento.

6. In caso di manifestazioni che prevedano l'impiego di equidi o altri ungulati, il terreno asfaltato o cementato deve essere ricoperto di materiali idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali.

7. Qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato ai sensi del comma 6, deve, comunque, essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento.

8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano in caso di tutela dei percorsi che appartengano al patrimonio immateriale delle comunità e in caso di assenza di pericolosità per gli animali coinvolti per totale assenza di stress agonistico per gli stessi animali.

9. Nel caso di manifestazione in cui non

siano previsti premi o graduatorie, non si applicano le disposizioni di controllo sull'uso di sostanze dopanti.

Art. 4

Comitato per la tutela del patrimonio storico culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna

1. È istituito presso l'assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il Comitato per la tutela del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna costituito da:

- a) l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che lo presiede;
- b) l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio;
- c) tre esperti nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza nella cultura e lingua sarda, nella letteratura e comunicazione orale sarda, nelle tradizioni popolari e nella cultura materiale della Sardegna;
- d) i docenti titolari degli insegnamenti di storia delle tradizioni popolari delle Università di Cagliari e di Sassari;
- e) due membri designati dalla Conferenza episcopale sarda;
- f) due esperti designati dal Consorzio di enti o associazioni, pubblicamente riconosciuti, che conducono studi sulle tradizioni isolane.

2. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e dura in carica cinque anni.

3. I membri del Comitato di cui alle lettere c), e) e f) del comma 1 possono essere riconfermati una sola volta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista all'articolo 5. I sostituti durano in carica sino alla scadenza del Comitato.

4. Qualora i membri del Comitato di cui alle lettere e) e f) non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, in-

formazione, spettacolo e sport, procede comunque alla nomina del Comitato e ne stabilisce l'insediamento.

5. I membri del Comitato decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di cinque sedute consecutive.

6. Il Comitato si riunisce:

- a) su convocazione del suo Presidente;
- b) ogni qual volta lo richieda la metà più uno dei componenti.

7. L'incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.

Art. 5

Compiti del Comitato per la tutela del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna

1. Il Comitato per la tutela del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna è organo consultivo della Regione.

2. Sono compiti del Comitato:

- a) fornire indicazioni operative sulle attività di tutela del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie della Sardegna;
- b) predisporre il regolamento del catalogo del patrimonio storico, culturale e religioso delle tradizioni identitarie popolari della Sardegna, che deve essere approvato dal Consiglio regionale;
- c) proporre iniziative finalizzate alla conoscenza, allo studio ed al recupero del patrimonio religioso tradizionale storico e culturale;
- d) esprimere valutazioni e proposte sull'attuazione della presente legge.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).